



precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

L'assicurazione copre i rischi relativi alla persona e al veicolo di cui hai comunicato la targa ad Europ Assistance.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Assistenza:**
sei assicurato per:
 - Soccorso Stradale; Depannage in Italia; Autovettura in sostituzione; Autovettura in sostituzione (sabato e festivi); Recupero fuori strada del veicolo; Spese d'albergo; Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo; Rientro o proseguimento del Viaggio; Recupero del veicolo riparato; SOS Incidente
In caso di furto totale:
 - Autovettura in sostituzione; Recupero del veicolo dopo furto o rapina; Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo.
In caso di incidente:
 - Autista a disposizione a seguito di; Consulenza medica; Rientro sanitario dall'Estero in seguito ad incidente stradale; Rientro dell'Assicurato convalescente.
- ✓ **Assicurazione Cristalli:**
sei assicurato nel caso di:
 - rottura parziale o totale del parabrezza, del lunotto posteriore e/o dei vetri laterali, per la loro riparazione o sostituzione, causate da un evento accidentale o un fatto involontario di terzi.
Potrai scegliere se avvalerti del Centro Convenzionato più vicino a dove ti trovi, con pagamento diretto da parte di Europ Assistance, o di Centro/Tecnico di fiducia e richiedere rimborso presentando regolare fattura.
Sono comprese nel rimborso anche le spese di installazione e in nessun caso, sulle parti sostituite, sarà applicato deprezzamento dovuto all'età del mezzo. È previsto un massimale a scelta tra Euro 520,00.
- ✓ **Ricorso Terzi da Incendio**
Sei assicurato nel caso di:
 - danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio del veicolo indicato nella polizza. L'assicurazione risponde esclusivamente dei danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge. Il rimborso avverrà fino ad un massimo di Euro 250.000,00.
- ✓ **Assicurazione Tutela Legale Circolazione:**
operante anche per tratti di gare di regolarità indette dall'ACI.
 - Entro il massimale di Euro 20.000,00 copre le spese per: la mediazione/negoziazione necessari per poter partecipare al Processo; le spese per un solo Avvocato che ha trattato la tua lite; le spese, solo per la fase del processo, per un secondo legale domiciliatario, fino ad un massimo di Euro 2.500,00; le spese per Investigatori per ricercare e ottenere delle prove utili per difenderti; le eventuali spese dell'Avvocato dell'avversario, nel caso in cui perdi la causa o hai raggiunto un accordo autorizzato da Europ Assistance; le spese del Consulente Tecnico d'Ufficio; le spese del Consulente Tecnico da te scelto e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance; le spese di giustizia; le spese dell'arbitro che ha deciso come risolvere il disaccordo; il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari se non possono essere recuperate dall'avversario che ha perso la causa; le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad un massimo di Euro 500,00.
Le spese vengono indennizzate per le seguenti prestazioni garantite: richieste di risarcimento danni a persone e/o cose per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali; l'azione in sede civile per ottenere i danni che derivano da sinistri stradali; la difesa in sede penale nei procedimenti di delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali; la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi; le controversie inerenti il veicolo indicato sul Modulo di Adesione; il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore a seguito di incidente stradale ed eventuale redazione del ricorso; ricorso per sanzioni amministrative in merito al ritiro/sospensione/revoca patente ed eventuale redazione del ricorso; anticipo cauzione fino ad Euro 10.000,00; spese per l'intervento di un interprete in caso di sinistro avvenuto all'estero; rimborso spese per rifacimento documenti in caso di distruzione degli stessi per incidente stradale.
- ✓ **Assicurazione Infortuni del conducente.**



Che cosa non è assicurato?

- Assistenza:**
 - * Veicoli con più di 20 anni di vetustà;
 - * Veicoli a noleggio;
 - * Europ Assistance non eroga le prestazioni in paesi in stato di belligeranza;
 - * Utilizzo di mezzi eccezionali.
- Assicurazione Cristalli:**
 - * i vetri dei gruppi ottici
 - * i vetri dei retrovisori interni ed esterni
- Ricorso Terzi da Incendio**
 - * danni alle cose di terzi nel caso in cui il veicolo, al momento del sinistro, si trovasse in circolazione su suolo pubblico;
 - * danni alle cose in tuo uso, custodia o possesso;
 - * danni che derivino da operazioni non conformi rispetto alla legge di riempimento e/o svuotamento del serbatoio;
 - * danni da inquinamento dell'ambiente, ossia per quei danni che si verificano a seguito di contaminazione di acqua, aria e suolo;
 - * danni a cose di terzi che non siano considerati tali dalla legge.
 - * danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio oltre che quelli dovuti a fenomeno elettrico, tranne che se provochi incendio;
- Assicurazione Tutela Legale Circolazione:**
 - * Per l'assicurazione Tutela Legale circolazione non sono assicurate le controversie in materia di diritto tributario e fiscale; le controversie di valore inferiore ad Euro 250,00; le controversie contrattuali con Europ Assistance; il recupero crediti.
- Assicurazione Infortuni del conducente.**
L'assicurazione non è operante:
 - * verso chi, nello svolgimento della propria attività professionale, abbia in consegna o guidi il veicolo a scopo di riparazione, controllo o collaudo;
 - * quando il veicolo è in circolazione ad insaputa o contro la volontà del proprietario;
 - * nel caso in cui tu subisca l'infortunio guidando sotto effetto di alcolici, stupefacenti o allucinogeni o tu abbia abusato di psicofarmaci;
 - * per infortuni derivanti da guerra, insurrezione, terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazione;
 - * per infortuni conseguenti alla trasmutazione del nucleo dell'atomo o alle radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - * per ernie derivate da qualsiasi causa, lesioni muscolari a seguito di sforzi e lesioni sottocutanee dei tendini.



Ci sono limiti di copertura?

- ! guerra, terremoti, eruzione vulcanica, calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - ! dolo o colpa grave;
 - ! appropriazione indebita (art. 646 Codice Penale);
 - ! partecipi a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
- Assistenza:**
Le prestazioni non vengono fornite nel caso in cui:
- ! il sinistro avvenga a meno di 50 km dal comune di residenza del proprietario del Veicolo, per tutte le prestazioni tranne che per Soccorso Stradale, Depannage, Autovettura in sostituzione e SOS incidente;
 - ! tu non sia abilitato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
 - ! si verifichino scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - ! il sinistro si verifichi per abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
 - ! il sinistro si verifichi per tentato suicidio o suicidio.
- Assicurazione Cristalli:**
In caso di riparazione/sostituzione presso un centro non convenzionato:
- ! è prevista una franchigia del 20%
 - ! è esclusa l'IVA in caso in cui il contraente sia persona giuridica
 - ! Sono esclusi i sinistri provocati da:
 - ! scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - ! furto o rapina, consumati o tentati;
 - ! urto o collisione con o senza veicoli identificati;

Sono assicurati gli infortuni che come conducente del veicolo:

- subisci a bordo
 - subisci durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico verificatosi durante il viaggio.
 - subisci mentre sali a bordo del veicolo o ne discendi e quelli derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
 - Sono assicurate anche:
 - le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas o vapori;
 - l'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
 - gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
 - gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe;
- che possono causare Invalidità Permanente, Morte, Rischio Guerra, fino al massimale di Euro 25.000,00 / 50.000 a seconda dell'opzione scelta.

Ricorso Terzi da Incendio ed Assicurazione

Sono esclusi i sinistri derivanti da:

- ! derivanti da furto, quando il veicolo non è stato chiuso a chiave, non abbia i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non in funzione;

Assicurazione Tutela Legale Circolazione:

- ! Europ Assistance non paga: multe, ammende o sanzioni di denaro in genere; spese che il giudice stabilisce che devono essere pagate alle parti civili che si sono presentate contro di te nei procedimenti penali; spese di trasferta (viaggi dell'Avvocato, taxi, etc.); i sinistri derivanti da un contratto, un accordo o un patto se gli stessi avvengono prima che siano trascorsi tre mesi dal giorno di acquisto della polizza; Europ Assistance considera come unico sinistro: le liti/disaccordi che coinvolgono più persone ma che derivano dalla stessa richiesta o siano collegate a questa; indagini, chiamate davanti al Tribunale o processi per coinvolgimenti in liti per responsabilità amministrativa; nel caso in cui ci sia una accusa penale per comportamenti ripetuti più volte nel tempo. La garanzia Tutela Legale in viaggio non è inoltre prestata per il ricorso e/o opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, se il veicolo non è a norma con le assicurazioni in sensi di legge; se il veicolo viene utilizzato per usi diversi da quelli previsti in fase di immatricolazione: se in caso di incidente stradale non hai soccorso le vittime dello stesso o hai rifiutato a prestare le tue generalità richieste dalle persone danneggiate

Assicurazione Infortuni del conducente.

non puoi essere assicurato

- ! se hai più di 75 anni;
- ! se il trasporto non avviene secondo le norme di circolazione vigenti;
- ! se non hai la patente di guida o i requisiti di legge;
- ! se il veicolo non è coperto dall'assicurazione RC
- ! Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni:
- ! avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- ! sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa è valida nei seguenti Paesi: gruppo A) Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
- ✓ Per la garanzia Cristalli: qualora si intenda avvalersi di un Centro Convenzionato, la Garanzia cristalli è valida in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. Qualora si intenda avvalersi di un Centro/Tecnico di fiducia, la Garanzia cristalli è valida nei paesi di cui al gruppo A).
- ✓ Per la Garanzia Infortuni del Conducente: l'assicurazione è valida in tutto il Mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato per intero alla sottoscrizione della polizza. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa avrà validità dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e avrà una durata pari a 365, giorni



Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede disdetta essendo una polizza senza tacito rinnovo alla scadenza.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.

Prodotto: "VEICOLO SICURO" Mod. 18029

Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, n.8 - 20135 Milano - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - e-mail: servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it.

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito <https://www.europassistance.it/azienda/bilancio>

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Dove vale la copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro:	Assistenza (obbligatoria) In caso di sinistro devi prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso devi contattare la Struttura Organizzativa appena ne hai la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. Assicurazione Cristalli (obbligatoria) In caso di Sinistro quando tu intenda avvalerti di un Centro Convenzionato dovrai: Interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero verde 800.069.157 (Italia) o al numero nero 02.58.24.54.11 (Italia/Estero); comunicare il luogo in cui ti trovi; comunicare il numero di Polizza, il numero di targa e il tipo di Veicolo.
---------------------------------------	------------------------------	---

		<p>Nel caso in cui tu desiderassi avvalerti di un Centro/Tecnico di tua fiducia, potrai contattare la Struttura Organizzativa e comunque, entro dieci giorni dalla data del Sinistro, dovrai darne avviso scritto tramite: posta ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Struttura Organizzativa – Garanzia cristalli "</p> <p>oppure mail all'indirizzo autotrains@europassistance.it</p> <p>oppure fax al numero 02.58.47.70.95</p> <p>E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza</p> <p style="text-align: center;">Ricorso Terzi da Incendio (obbligatoria)</p> <p>In caso di Sinistro tu o i tuoi aventi diritto dovete inviare una denuncia accedendo al portale http://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure devono darne avviso scritto tramite: posta ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri oppure mail all'indirizzo cvt@europassistance.it</p> <p>oppure fax al numero 02.58.47.70.20</p> <p>entro tre giorni da quando ne avete avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile,</p> <p>E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza</p> <p style="text-align: center;">Assicurazione A.R.D. standard Garanzia Collision (obbligatoria)</p> <p>In caso di Sinistro tu o i tuoi aventi diritto dovete inviare una denuncia accedendo al portale http://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dovete darne avviso scritto tramite: posta ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri oppure mail all'indirizzo cvt@europassistance.it</p> <p>oppure fax al numero 02.58.47.70.20</p> <p>entro dieci giorni da quando ne avete avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando:</p> <p>Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, tu o chi per te non dovete provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso di Europ Assistance.</p> <p>E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza</p> <p style="text-align: center;">Assicurazione Infortuni del conducente (obbligatoria)</p> <p>In caso di Sinistro tu o i tuoi aventi diritto dovete avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne avete avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.</p> <p>La denuncia del Sinistro deve essere corredata da idonea certificazione medica e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.</p> <p>E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza</p>

	<p>Assistenza Diretta/ in convenzione:</p>	<p>Assistenza (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza.</p> <p>Assicurazione Cristalli (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Cristalli.</p> <p>Ricorso Terzi da Incendio (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.</p> <p>Assicurazione A.R.D. standard Garanzia Collision (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.</p> <p>Assicurazione Infortuni del conducente (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese:</p>	<p>Assistenza (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p> <p>Assicurazione Cristalli (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p> <p>Ricorso Terzi da Incendio (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p> <p>Assicurazione A.R.D. standard Garanzia Collision (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p> <p>Assicurazione Infortuni del conducente (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p>
	<p>Prescrizione:</p>	<p>Assistenza (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Assicurazione Cristalli (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.</p> <p>Ricorso Terzi da Incendio (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.</p> <p>Assicurazione A.R.D. standard Garanzia Collision (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.</p> <p>Assicurazione Infortuni del conducente (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.</p>	

Obblighi dell'impresa	Assistenza (obbligatoria)
	Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance.
	Assicurazione Cristalli (obbligatoria)
	Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima.
	Ricorso Terzi da Incendio (obbligatoria)
	Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima.
	Assicurazione A.R.D. standard Garanzia Collision (obbligatoria)
	Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima.
	Assicurazione Infortuni del conducente (obbligatoria)
	Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro: Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Recesso in caso di sinistro: Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione.</p>
Risoluzione	Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione "Quando e come devo pagare? – Rimborso"



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Prodotto è dedicato al possessore del veicolo (proprietario/conducente autorizzato) che abbia interesse a tutelare la propria mobilità ed il proprio patrimonio sempre in occasione della circolazione stradale del mezzo.



Quali costi devo sostenere?

costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'intermediario/i è pari al 40,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posta: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; - Fax: 02.58.47.71.28 - Pec: reclami@pec.europassistance.it - E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. <p>Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa .</p>
All'IVASS	<p>Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance.</p> <p>nel reclamo devi indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Puoi trovare il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo www.ivass.it.</p>
Prima di interessare l'Autorità giudiziaria,	è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9 /8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).</p> <p>In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.</p> <p>Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p>Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).</p> <p>In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.</p> <p>Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p>Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGO NO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SpA

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali².

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze vengono usati *processi decisionali automatizzati* che potrebbero comportare l'impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,³ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.

Per le *finalità assicurative* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁴.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy

³ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁴ Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.

un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati. Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per finalità di marketing diretto

può scrivere a

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: Veicolo Sicuro con sede in Milano, Via Crivelli, 12 - P.IVA 97721170153.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., ***all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza***, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, ***è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.***

Art.2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art.3. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Art.4. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.

Art.5. FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.

Art.6. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, l'Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Art.7. ESTINZIONE DEL RAPPORTO CON LA CONTRAENTE

In caso di estinzione del rapporto con la Contraente da parte dell'Assicurato, la copertura si intende comunque prestata fino alla successiva scadenza di premio, senza possibilità di rinnovo.

Art.8. PREMIO

Il premio per ciascun Assicurato è pari a:

OPZIONE A

- **Premio € 7,00 di cui imposte €0,83 – così suddiviso**
 - Ricorso Terzi Incendio (R 3) con massimale € 250.000,00- **Euro 7,00** di cui imposte *Euro 0,83*

OPZIONE B

- **Premio € 30,00 di cui imposte € 2,73 – così suddiviso**
 - Assistenza (R18): - Assistenza Completa- **Euro 30,00** di cui imposte *Euro 2,73*

OPZIONE C

- **Premio € 36,00 di cui imposte € 0,88 – così suddiviso**
 - Infortuni (R1) – Infortuni conducente massimale € 50.000,00 - **Euro 36,00** di cui imposte *Euro 0,88*

OPZIONE D

- **Premio € 50,00 di cui imposte € 5,11 – così suddiviso**
 - Assistenza (R18): - Assistenza Completa- **Euro 30,00** di cui imposte *Euro 2,73*
 - Tutela Legale Circolazione (R17) –massimale € 20.000,00 - **Euro 20,00** di cui imposte *Euro 2,38*

OPZIONE E

- **Premio € 75,00 di cui imposte € 8,08 – così suddiviso**
 - Assistenza (R18): - Assistenza Completa- **Euro 30,00** di cui imposte *Euro 2,73*
 - Corpi veicoli terrestri (R3) – Cristalli massimale € 520,00 - **Euro 45,00** di cui imposte *Euro 5,35*

OPZIONE F

- **Premio € 90,00 di cui imposte € 6,08 – così suddiviso**
 - Assistenza (R18): - Assistenza Completa- **Euro 30,00** di cui imposte *Euro 2,73*
 - Tutela Legale Circolazione (R17) –massimale € 20.000,00 - **Euro 20,00** di cui imposte *Euro 2,38*.
 - Infortuni (R1) – Infortuni conducente massimale € 50.000,00 - **Euro 40,00** di cui imposte *Euro 0,98*

OPZIONE G

- **Premio € 95,00 di cui imposte € 10,46 – così suddiviso**
 - Assistenza (R18): - Assistenza Completa- **Euro 30,00** di cui imposte *Euro 2,73*
 - Tutela Legale Circolazione (R17) –massimale € 20.000,00 - **Euro 20,00** di cui imposte *Euro 2,38*.
 - Corpi veicoli terrestri (R3) – Cristalli massimale € 520,00 - **Euro 45,00** di cui imposte *Euro 5,35*

OPZIONE H

- **Premio € 102,00 di cui imposte € 4,48 – così suddiviso**
 - Assistenza (R18): - Assistenza Completa- **Euro 30,00** di cui imposte *Euro 2,73*
 - Infortuni (R1) – Infortuni conducente massimale € 100.000,00 - **Euro 72,00** di cui imposte *Euro 1,76*

OPZIONE I

- **Premio € 135,00 di cui imposte € 11,43 – così suddiviso**
 - Assistenza (R18): - Assistenza Completa- **Euro 30,00** di cui imposte *Euro 2,73*
 - Tutela Legale Circolazione (R17) –massimale € 20.000,00 - **Euro 20,00** di cui imposte *Euro 2,38*.
 - Infortuni (R1) – Infortuni conducente massimale € 50.000,00 - **Euro 40,00** di cui imposte *Euro 0,98*
 - Corpi veicoli terrestri (R3) – Cristalli massimale € 520,00 - **Euro 45,00** di cui imposte *Euro 5,35*

Art.9. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Art.10.DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art.11.AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C.**

Art.12.DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.13.VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO

Qualora l'Assicurato sia una società, in caso di alienazione della stessa o di parte delle sue attività, gli effetti dell'assicurazione si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della società contraente, l'assicurazione manterrà la sua efficacia con la società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale dell'Assicurato, la presente assicurazione continuerà con la nuova forma societaria.

Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dall'Assicurato, o suoi aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

Nei casi di scioglimento della società assicurata o della sua messa in liquidazione, l'assicurazione cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto dell'imposta.

Art.14.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all'interessato la seguente formulazione di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."

Art.15. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie oggetto della presente polizza decorrono dalle ore 24.00 dalla data indicata sul Modulo di Adesione e cessano di avere effetto dalle ore 24:00 del 365° successivo a tale data.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto: Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. **Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l'esaurimento della batteria.**

Incendio: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Veicolo: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà dell'Assicurato, di un suo familiare o di proprietà dell'azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ed in particolare:

- autovettura;
- rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture;
- autocarri;
- autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.16. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- la persona fisica che conduce il veicolo indicato nel Modulo di Adesione, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.

Art.17. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza sono fornite a veicoli con non più di 20 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, regolarmente comunicata dal Contraente ad Europ Assistance.

Le prestazioni sono fornite **fino a tre volte** per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e **sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo** così come risulta dalla carta di Circolazione **ad esclusione delle prestazioni "Soccorso Stradale", "Depannage", "Autovettura in sostituzione", "Autovettura in sostituzione (sabato e festivi)", "Autovettura in sostituzione per furto totale" e "SOS incidente"**.

Sono esclusi i veicoli ad uso noleggio.

1. SOCCORSO STRADALE

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina, oppure, per i soli Sinistri avvenuti in Italia, al punto indicato dall'Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

Il soccorso stradale verrà erogato per immobilizzo del veicolo dovuto a **qualsiasi evento non esplicitamente escluso** ai sensi della presente prestazione e del successivo Art. "Esclusioni".

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- **fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.**
- **fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro avvenuto all'Estero.**

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- **le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;**
- **le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;**
- **le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).**

2. DEPANNAGE

(Prestazione valida solo in Italia)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione "Soccorso Stradale".

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- **le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;**
- **le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;**
- **le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).**

3. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del Veicolo, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, **fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.**

Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione:

- *i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;*
- *le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;*
- *le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);*
- *le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;*
- *le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione; l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.*

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

L'Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.

4. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

(sabato e festivi)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale nei giorni di sabato o domenica o comunque in periodi in cui le officine sono chiuse, o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del Veicolo, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. **Il massimale complessivo (Auto in sostituzione più Auto in sostituzione sabato e festivi) non potrà comunque superare il massimale di 7 giorni complessivi.**

Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione:

- *i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;*
- *le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;*
- *le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);*
- *le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;*
- *le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;*
- *l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.*

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

L'Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.

5. RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.

Massimale

Europ Assistance tiene a proprio carico i costi **fino ad un massimo di Euro 300,00.**

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- *i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.*

6. SPESE D'ALBERGO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.

Massimale

Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo **fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 500,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.**

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione

- **le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.**

7. TAXI PER RECARSI ALL'AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO

Qualora l'Assicurato usufruisse delle prestazioni, "Autovettura in sostituzione" e "Spese d'albergo", potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un taxi per raggiungere l'autonoleggio o l'albergo.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del taxi **fino ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro.**

8. RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all'estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

Europ Assistance tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:

- il costo dei biglietti **fino ad un importo di Euro 350,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall'Italia;**
- il costo dei biglietti **fino ad un importo di Euro 1.000,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall'Estero;**
- il costo del noleggio dell'autovettura **per un massimo di due giorni;**
- il costo del taxi **fino ad un massimo di Euro 50,00** utilizzabile dall'Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l'aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);**
- **le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;**
- **le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;**
- **il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo.**

9. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell'immobilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all'Estero.**

10. SOS INCIDENTE

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:

- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.

Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

MOBILITA' IN CASO DI FURTO

11. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE PER FURTO TOTALE

In caso di furto totale o rapina, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, che sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del noleggio **fino all'avvenuto ritrovamento del veicolo e comunque per un massimo di 30 giorni.**

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- **le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);**
- **le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;**
- **le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.**

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

12. RECUPERO DEL VEICOLO DOPO IL FURTO O RAPINA

Qualora il veicolo venisse ritrovato dopo il furto o rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all'estero.**

13. RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO TOTALE

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico, generale o storico;
- perdita di possesso.

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa del Veicolo rubato ed il tipo di documento desiderato.

L'Assicurato dovrà rendere disponibili nelle modalità concordate con la Struttura Organizzativa:

- denuncia di furto in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme (se rubato deve essere specificato in denuncia, se non è stato specificato, l'Assicurato deve fare una integrazione della denuncia).

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

Europ Assistance terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

MOBILITA' IN CASO DI INCIDENTE

14. AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Qualora l'Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per un infortunio e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell'autista **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.**

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).**

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.

15. CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato in seguito ad incidente necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

16. RIENTRO SANITARIO DALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;

- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato o dei passeggeri del veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi **fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.**

Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- **le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;**
- **le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;**
- **le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;**
- **tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.**

17. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE DALL'ESTERO

Qualora, a causa di ricovero a seguito di incidente stradale, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

Art.18. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Art.19. ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;**
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;**
- dolo o colpa grave dell'Assicurato;**
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;**
- tentato suicidio o suicidio.**

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

Art.20. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art.21. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.

Art.22. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.

SEZIONE II - ASSICURAZIONE CRISTALLI

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Centro Convenzionato: il concessionario, la filiale o l'officina autorizzata segnalata dalla Struttura Organizzativa, che ha sottoscritto specifica convenzione con Europ Assistance.

Cristalli: sono l'insieme dei vetri di un Veicolo, costituiti da:

- parabrezza;
- lunotto posteriore;
- vetri laterali.

Veicolo: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà dell'Assicurato, di un suo familiare o di proprietà dell'azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ed in particolare:

- autovettura (sia ad uso privato che ad uso promiscuo);
- rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture;
- autocarri;
- autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.23. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- la persona fisica o giuridica intestatario presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione.

Art.24. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

La prestazione viene erogata dai Centri Convenzionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il Sabato dalle 8.00 alle 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

A) Qualora l'Assicurato, a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del Veicolo identificato in Polizza e desiderasse avvalersi per la riparazione/sostituzione dei cristalli di un Centro Convenzionato, la Struttura Organizzativa provvederà a metterlo in contatto con il Centro Convenzionato più vicino.

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo della riparazione/sostituzione, **nei limiti del massimale di Euro 520,00, IVA compresa, per Sinistro e per anno assicurativo.**

B) Qualora l'Assicurato a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del Veicolo identificato in Polizza e desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, Europ Assistance, dietro presentazione di regolare fattura, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per la riparazione/sostituzione dei cristalli, **fino alla concorrenza del massimale di Euro 520,00, IVA compresa, (ad eccezione dei casi in cui il Contraente sia persona giuridica), per Sinistro e per anno assicurativo e con l'applicazione di uno scoperto del 20%.**

Per entrambe le forme scelte, l'Assicurazione è comprensiva delle spese di installazione dei nuovi cristalli.

In nessun caso, sulle parti sostituite verrà applicato il deprezzamento dovuto all'età del Veicolo.

Art.25. ESTENSIONE TERRITORIALE

A) Qualora l'Assicurato intenda avvalersi di un Centro Convenzionato, la Garanzia cristalli è valida in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

B) Qualora l'Assicurato intenda avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, la Garanzia cristalli è valida in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Art.26. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati da:

1. **gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;**
2. **guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

3. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
4. dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato nonché dei trasportati;
5. appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
6. furto o rapina, consumati o tentati;
7. urto o collisione con o senza veicoli identificati;
8. tutto quanto non è espressamente indicato nell'art. "OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE".

Sono altresì esclusi dalla Garanzia i danni ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.

Art.27. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

A) In caso di Sinistro l'Assicurato che intenda avvalersi di un Centro Convenzionato dovrà:

- Interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero verde 800.069.157 (Italia) o al numero nero 02.58.24.54.11 (Italia/Estero);
- comunicare il luogo in cui si trova;
- comunicare il numero di Polizza, il numero di targa e il tipo di Veicolo.

B) Nel caso in cui l'assicurato desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, potrà contattare la Struttura Organizzativa e comunque, entro dieci giorni dalla data del Sinistro, dovrà darne avviso scritto tramite:

- posta ad **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta "**Struttura Organizzativa – Garanzia cristalli** "

oppure

- mail all'indirizzo autotrains@europassistance.it

oppure

- fax al numero 02.58.47.70.95

allegando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza/numero di targa/tipo di Veicolo/marca del Veicolo;
- le circostanze dell'accaduto;
- originale della fattura di riparazione/sostituzione, completa dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) dell'emittente e dell'intestatario della fattura stessa.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del Sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.28. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Solo nel caso in cui l'Assicurato, intenda avvalersi per la riparazione/sostituzione del cristallo del Veicolo di un Centro/Tecnico di sua fiducia, al ricevimento della documentazione di cui all'art. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO", Europ Assistance provvederà al pagamento di quanto spettante entro i limiti del massimale di Euro 520,00 Iva compresa (ad eccezione dei casi in cui il Contraente sia persona giuridica), e con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

SEZIONE III – RICORSO TERZI DA INCENDIO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Incendio: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Veicolo: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per Veicolo si intende l'autovettura ad uso proprio e promiscuo, o l'autocarro, di proprietà dell'Assicurato, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, **immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano**

Art.29. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

- la persona fisica o giuridica intestatario presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione

ART.30. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga, **nei limiti della somma assicurata**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo riportato in Polizza e sopra definito in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue:

1. RICORSO TERZI DA INCENDIO

Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'Incendio del Veicolo identificato in Polizza.

L' Assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla Polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi della Legge. Europ Assistance, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde **fino alla concorrenza di Euro 250.000,00 per Sinistro.**

Esclusioni

Sono comunque esclusi i danni:

- **alle cose di terzi qualora il Veicolo si trovasse in circolazione su suolo pubblico al momento del sinistro;**
- **alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato e del Contraente;**
- **conseguenti a operazioni non conformi alle vigenti disposizioni di legge per il riempimento e/o lo svuotamento dei serbatoi;**
- **da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- **a cose di terzi che non siano considerati tali dalla Legge nei confronti dell'Assicurato.**

Art.31. ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni o liquidare Indennizzi per tutti i Sinistri:

- a. **verificatisi in conseguenza di guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- b. **determinati o agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato nonché dei trasportati;**
- c. **derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);**
- d. **derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, non sia con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non in funzione.**

L'Assicurazione non comprende inoltre i danni:

- e. **causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;**
- f. **tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole garanzie.**

Art.32. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia accedendo al portale <http://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure devono darne avviso scritto tramite:

- **posta ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri**

oppure

- **mail all'indirizzo cvt@europassistance.it**

oppure

- **fax al numero 02.58.47.70.20**

entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando:

- **la data, il luogo e le modalità del Sinistro, nonché gli eventuali testimoni.**

Alla denuncia devono essere allegati:

- **ove richiesto, copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il Sinistro;**
- **ove previsto dalla Garanzia, originale delle fatture relative alle spese sostenute.**

Il Contraente/Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola Prestazione e/o Garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.33. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI – MANDATO DEI PERITI

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) **direttamente da Europ Assistance, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;**

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) **fra due Periti nominati uno da Europ Assistance ed uno dal Contraente con apposito atto unico.**

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la Residenza del Contraente.

I Periti devono:

- 1) **verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;**

2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati sono obbligatori per le Parti salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di Europ Assistance e del Contraente in parti uguali.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.34. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Europ Assistance provvederà al pagamento dell'Indennizzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del Sinistro sempreché l'Assicurato o il Contraente abbia prodotto, tutta la documentazione richiesta agli artt. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO".

Europ Assistance in caso di Furto totale o Rapina ha inoltre facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Art.35. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni vengono fornite. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

SEZIONE IV – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda.

Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell'assicurato.

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto: la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la multa.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto Doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata la Garanzia assicurativa.

Si intende unico il Sinistro che coinvolge più Assicurati (vedi anche ultimo comma dell' Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA").

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: l' Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 174.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art.36. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del Sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La Garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituita e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presente polizza.

In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La Garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, **entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.**

La Garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell' Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art.37. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. **il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistronline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.**
2. **In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.**
3. **il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.**

Art.38. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art.39. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di Sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo del Sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall' Assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (**nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti**), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- **in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;**
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

Art.40. RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE "CIRCOLAZIONE"

Art.41. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del **massimale di euro 20.000,00** per Sinistro illimitato per anno, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle **con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche. Limitatamente ai sinistri in materia di**

circolazione stradale, i compensi riportati nelle tabelle di cui sopra, verranno liquidati nella misura non superiore al 50% degli stessi;

- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegata al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle **con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche. Limitatamente ai sinistri in materia di circolazione stradale, i compensi riportati nelle tabelle di cui sopra, verranno liquidati nella misura non superiore al 50% degli stessi;**
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00.** Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegata al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle **con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche Limitatamente ai sinistri in materia di circolazione stradale, i compensi riportati nelle tabelle di cui sopra, verranno liquidati nella misura non superiore al 50% degli stessi;**
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B).
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegata al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle **con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche Limitatamente ai sinistri in materia di circolazione stradale, i compensi riportati nelle tabelle di cui sopra, verranno liquidati nella misura non superiore al 50% degli stessi;**
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00.**

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art.42. DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art.43. SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- la persona fisica che conduce il veicolo indicato nel Modulo di Adesione, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.
- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
- il conducente autorizzato;
- i trasportati;

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- il Veicolo a motore, indicato nel Modulo di Adesione;
- le roulotte o i carrelli trainati dal Veicolo a motore, compreso anche il relativo rischio statico.
- gli autocarri fino a 3,5 tonnellate;
- gli autocaravan e camper fino a 3,5 tonnellate che richiedano per conduzione la patente B.

In caso di vertenze fra più assicurati la Garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art.44. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del Veicolo indicato in Polizza in relazione alle seguenti fattispecie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;

2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi Veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della l. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
6. le controversie contrattuali inerenti il Veicolo indicato in Polizza;
7. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del Veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
8. l'opposizione o il ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale.

Per i punti 6 e 7 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza del limite di Euro 5.000,00 per sinistro;**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

La Società garantisce inoltre:

- l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della Polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della Assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di Polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata **con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.**

Art.45. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le Garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art.46. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'Assicurazione non è prestata per:

- a) **le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**

- b) *le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- c) *le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;*
- d) *il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";*
- e) *le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;*
- f) *controversie contrattuali con Europ Assistance;*
- g) *il recupero crediti;*
- h) *controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".*

L'Assicurazione non vale, inoltre:

- i) *se per il Veicolo a motore descritto in Polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di Assicurazione ai sensi di legge;*
- j) *quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;*
- k) *quando il Veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;*
- l) *quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 Nuovo Codice della Strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;*
- m) *quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).*

SEZIONE V -ASSICURAZIONI INFORTUNI DEL CONDUCENTE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Inabilità temporanea: la perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie assicurate.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Veicolo: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà dell'Assicurato, di un suo familiare o di proprietà dell'azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ed in particolare:

- autovettura (sia ad uso privato che ad uso promiscuo);
- rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture;
- autocarri;
- autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B.

Art.47. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- la persona fisica che conduce il Veicolo indicato nel Modulo di Adesione, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.

Art.48. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI

1. INFORTUNI

L'Assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato (inteso come il legittimo conducente) possa subire a bordo del Veicolo identificato nel Modulo di Polizza. Sono compresi anche gli Infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del Veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico verificatosi durante il viaggio.

La Garanzia comprende anche gli Infortuni che l'Assicurato subisca mentre sale a bordo del Veicolo o ne discende.

Sono compresi in Garanzia anche:

- 1) le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas o vapori;
- 2) l'annegamento a seguito di incidente occorso con il Veicolo;
- 3) gli Infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- 4) gli Infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe.

L'Assicurazione è prestata limitatamente alle conseguenze degli eventi e nei limiti degli indennizzi per Morte e Invalidità Permanente previsti alla "Tabella indennizzi" di cui all'Art. "INDENNIZZI".

2. RISCHIO DI GUERRA ALL'ESTERO

La Garanzia viene estesa agli Infortuni avvenuti all'estero derivanti da stato di guerra e insurrezione, **per il periodo massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi**, se ed in quanto l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero.

3. MORTE

Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell'Infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata, agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.

L'Indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Europ Assistance corrisponde agli eredi legittimi o testamentari soltanto la differenza tra l'Indennizzo per Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.

Art.49. VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L' Assicurazione è valida in quanto:

1. il trasporto venga effettuato in conformità alle norme di circolazione vigenti;
2. il trasporto avvenga utilizzando autovetture ad uso privato, autovetture ad uso promiscuo, autocarri fino a 3,5 tonnellate, autocaravan e camper che richiedano per la conduzione la patente B. **Sono esclusi i Veicoli dati a noleggio, locazione o muniti di targa prova;**
3. il Veicolo sia guidato da persona munita della regolare patente di guida, degli altri requisiti prescritti dalla legge e **di età non superiore ad anni 75;**
4. il Veicolo sia coperto dall' Assicurazione di Responsabilità Civile prevista dalla legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche.

Art.50. ESTENSIONE TERRITORIALE

L' Assicurazione valida in tutto il mondo.

Art.51. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall' Assicurazione:

- a. **gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all'insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;**
- b. **gli Infortuni avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l'uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;**
- c. **gli Infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;**
- d. **gli Infortuni subito in conseguenza della partecipazione a corse o gare e relative prove di allenamento, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall'Automobile Club Italiano;**
- e. **gli Infortuni sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;**
- f. **gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione;**
- g. **gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- h. **le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini.**

L' Assicurazione non è altresì operante nei confronti di coloro che, nell'espletamento della propria attività professionale, abbiano in consegna o conducano il Veicolo a scopo di riparazione, controllo o collaudo.

Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da Infortunio.

Art.52. CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

Europ Assistance corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'Infortunio.

Qualora l'Assicurato subisca, nel corso dello stesso evento, più lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla "Tabella Indennizzi", il limite massimo di Indennizzo non potrà superare la somma indicata nel Modulo di Polizza come capitale Morte.

Art.53. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia del Sinistro deve essere corredata da idonea certificazione medica e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.54. LIMITI DI ETÀ

L' Assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del Premio.

L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Europ Assistance, dà diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.

Art.55. PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art.56. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

Art.57. INDENNIZZI

L'Indennizzo riconosciuto per gli Infortuni che determinino Invalidità Permanente o Morte di cui all'Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI a seconda dell'opzione scelta è quello riportato nella seguente tabella:

TABELLA INDENNIZZI

TIPOLOGIA DI LESIONE	INDENNIZZI	
	LARGE	MEDIUM
CAPITALE MORTE	100.000	50.000
LESIONI APPARATO SCHELETRICO		
CRANIO		
FRATTURA CRANICA SENZA POSTUMI NEUROLOGICI	2.400	1.200
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	2.400	1.200
FRATTURA LEFORT I (DISTACCO DELL'ARCATA DENTARIA SUPERIORE DAL MASCELLARE)	4.000	2.000
FRATTURA LEFORT II O III (NON CUMULABILI TRA LORO N CON LEFORT I)	8.000	4.000
FRATTURA ETMOIDE - FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (NON CUMULABILE)	800	400
FRATTURA OSSA NASALI	800	400
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO)	4.000	2.000
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE	7.000	3.500
COLONNA VERTEBRALE		
TRATTO CERVICALE		
FRATTURA CORPO III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	12.000	6.000
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	800	400
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II VERTEBRA	17.000	8.500
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I-VERTEBRA	12.000	6.000
TRATTO DORSALE		
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	6.000	3.000
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA	12.000	6.000
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA XII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	800	400
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	800	400
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA	800	400
FRATTURA CORPO CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	12.000	6.000
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	12.000	6.000
FRATTURA CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	800	400
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	800	400
OSSO SACRO		

FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI	5.000	2.500
COCCIGE		
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE	5.000	2.500
BACINO		
FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE	5.600	2.800
FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO)	10.000	5.000
TORACE		
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO)	800	400
FRATTURA STERNO	4.000	2.000
FRATTURA DI UNA COSTA SCOMPOSTA	800	400
FRATTURA SCAPOLA (PER LATO)	800	400
ARTO SUPERIORE (DX O SX)		
BRACCIO		
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE	800	400
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)	8.000	4.000
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO)	8.000	4.000
AVAMBRACCIO		
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO (FRATTURA TUBEROSIT RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE)	5.000	2.500
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO E/O ULNA (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE)	7.000	3.500
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE)	5.000	2.500
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA	800	400
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA	12.000	6.000
POLSO E MANO		
FRATTURA SCAFOIDE	4.000	2.000
FRATTURA I METACARPALE	3.600	1.800
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA		
POLLICE	10.000	5.000
INDICE	6.000	3.000
MEDIO	800	400
ANULARE	800	400
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA		
POLLICE	5.000	2.500
INDICE	800	400
MEDIO	800	400
ANULARE	800	400
FRATTURA TERZA FALANGE DITA		
INDICE	800	400
MEDIO	800	400
ANULARE	800	400
ARTO INFERIORE (DX O SX)		
FRATTURA FEMORE		
DIAFISARIA	4.000	2.000
EPIFISI PROSSIMALE (PROTESI D'ANCA)	19.000	9.500
EPIFISI PROSSIMALE NON PROTESIZZATA	5.000	2.500
EPIFISI DISTALE (DELIMITATA DA UNA LINEA IDEALE CHE CONGIUNGE I DUE EPICONDILI ATTRAVERSO LA FOSSA INTERCONDILOIDEA E QUELLA SOPRATROCLEARE)	5.000	2.500
FRATTURA ROTULA	3.000	1.500
FRATTURA TIBIA		
DIAFISARIA	3.000	1.500

ESTREMITA' SUPERIORE (EMINENZA INTERCONDILOIDEA O FACCETTE ARTICOLARI SUPERIORI O CONDILI O FACCETTE ARTICOLARE FIBULARE)	6.000	3.000
ESTREMITA' INFERIORE (MALLEOLO MEDIALE O FACCETTA ARTICOLARE INFERIORE)	4.000	2.000
FRATTURA PERONE		
ESTREMITA' INFERIORE (MALLEOLO LATERALE O FACCETTA ARTICOLARE)	4.000	2.000
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA E SCOMPOSTA	5.000	2.500
PIEDE		
TARSO		
FRATTURA ASTRAGALO	7.000	3.500
FRATTURA CALCAGNO	8.000	4.000
FRATTURA SCAFOIDE	800	400
FRATTURA CUBOIDE	4.000	2.000
FRATTURA CUNEIFORME	800	400
METATARSI		
FRATTURA I METATARSALE	4.000	2.000
FRATTURA II O III O IV O V METATARSALE	800	400
LESIONI PARTICOLARI		
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (INDIPENDENTEMENTE DALL'ESTENSIONE DELLA BRECCIA)	5.000	2.500
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA	10.000	5.000
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA	12.000	6.000
ESITI EPATECTOMIA (OLTRE UN TERZO DEL PARENCHIMA)	10.000	5.000
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (CON TEST ENZIMATICI E SIEROPROTEICI ALTERATI E CON BILIRUBINEMIA OLTRE I VALORI NORMALI)	15.000	7.500
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (TRATTATE CHIRURGICAMENTE)	800	400
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE	30.000	15.000
CECITA' MONOLATERALE (PERDITA IRREVERSIBILE NON INFERIORE A 9/10 DI VISUS)	25.000	12.500
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI	100.000	50.000
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE	12.000	6.000
SORDITA' COMPLETA BILATERALE	25.000	12.500
PERDITA NASO (OLTRE I DUE TERZI)	15.000	7.500
PERDITA LINGUA (OLTRE I DUE TERZI)	25.000	12.500
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE	2.500	1.250
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI	5.000	2.500
PROTESI D'ANCA (NON CUMULABILE)	20.000	10.000
PROTESI DI GINOCCHIO (NON CUMULABILE)	20.000	10.000
PATELLECTOMIA TOTALE	15.000	7.500
PATELLECTOMIA PARZIALE	4.000	2.000
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO	2.500	1.250
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI	15.000	7.500
PERDITA ANATOMICA DEL PENE	25.000	12.500
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA	33.000	16.500
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE		
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (TRATTATA CHIRURGICAMENTE) -NON CUMULABILE-	6.000	3.000
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)	6.000	3.000
ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)	6.000	3.000
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (TRATTATA CHIRURGICAMENTE) -VALORE MASSIMO PER OGNI DITO-	10.000	5.000

ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (TRATTATA CHIRURGICAMENTE) -NON CUMULABILE-	10.000	5.000
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (DOCUMENTATA RADIOLOGICAMENTE)	4.000	2.000
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)	6.000	3.000
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (EVIDENZIATA RADIOLOGICAMENTE)	6.000	3.000
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)	6.000	3.000
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)	6.000	3.000
LUSSAZIONE GOMITO (EVIDENZIATA RADIOLOGICAMENTE)	10.000	5.000
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)-NON CUMULABILE-	5.000	2.500
LUSSAZIONE MF O IF 2 - 3 - 4 - 5 DITO DELLA MANO (EVIDENZIATA RADIOLOGICAMENTE)-VALORE MASSIMO PER OGNI DITO-	800	400
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)	5.000	2.500
LUSSAZIONE D'ANCA (DOCUMENTATA RADIOLOGICAMENTE)	10.000	5.000
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (DOCUMENTATA RADIOLOGICAMENTE)	4.000	2.000
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)	15.000	7.500
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (TRATTATE CHIRURGICAMENTE)-NON CUMULABILI TRA LORO-	10.000	5.000
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (TRATTATE CHIRURGICAMENTE) NON CUMULABILI TRA LORO-	800	400
LESIONE TENDINE ROTULEO (TRATTATA CHIRURGICAMENTE)	5.000	2.500
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (TRATTATE CHIRURGICAMENTE) NON CUMULABILI TRA LORO-	8.000	4.000
AMPUTAZIONI		
ARTO SUPERIORE		
AMPUTAZIONE DELL'ARTO SUPERIORE	60.000	30.000
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	50.000	25.000
AMPUTAZIONE POLLICE + 3 DITA	40.000	20.000
AMPUTAZIONE POLLICE + 2 DITA	30.000	15.000
AMPUTAZIONE 2 DITA	15.000	7.500
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE	7.500	3.750
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI ALTRE DITA	6.000	3.000
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	12.000	6.000
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE ALTRE DITA	2.500	1.250
AMPUTAZIONE ULTIME DUE FALANGI DITA LUNGHE	6.000	3.000
ARTO INFERIORE		
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (AL DI SOPRA DELLA MET DELLA COSCIA)	61.000	30.500
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (MA AL DI SOPRA DEL GINOCCHIO)	61.000	30.500
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (AL DI SOTTO DEL GINOCCHIO)	61.000	30.500
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE	50.000	25.000
PERDITA DI UN PIEDE	50.000	25.000
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE	25.000	12.500
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI	100.000	50.000
PERDITA DELL'ALLUCE	15.000	7.500
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	7.000	3.500

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

800 04.63.99 e 02 58.24.57.72

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- Marca e Modello del veicolo
- Numero di targa del veicolo
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.01.35.29 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.